



REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE ATTIVITA' PRODUTTIVE

*Servizio sostegno e promozione comparti
commercio e terziario*

Prot. 1172/PROD.COMM
Rif. PG/U 0140221 dd. 22/12/2005

Trieste, 16 gennaio 2006
34135 – V.le Miramare, 19
Tel. 040 3775710
Fax 040 3775796

Ai Comuni di

Alleg.

Oggetto: L.R. 29/2005
Problematiche interpretative.

Si fa riferimento alla nota del Comune di Udine, citata a margine, con la quale sono state evidenziate specifiche problematiche interpretative, concernenti la normativa di cui all'oggetto, per fornire di seguito le precisazioni risolutive richieste.

Requisiti professionali

Dal combinato disposto di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), e di cui all'articolo 8, comma 2, della nuova legge, uno dei requisiti professionali ai fini dell'esercizio dell'attività di vendita di prodotti non alimentari consiste nel possesso di un attestato di frequenza ad un corso la cui attuazione è demandata ad apposito regolamento regionale ancora da adottarsi.

Ai sensi della disposizione transitoria di cui al comma 17 dell'articolo 110, fino all'approvazione dei regolamenti previsti dalla nuova legge, continuano ad applicarsi gli atti (sempre di natura regolamentare) in vigore, ovviamente qualora non in contrasto con la fonte primaria sopravvenuta, regolamenti però che nulla prescrivono con riferimento ai requisiti professionali per il settore non alimentare.

Ai sensi di quanto fin qui illustrato e soprattutto alla luce della prescrizione costituzionale di cui all'articolo 41, che non consente blocchi ingiustificati nel campo dell'iniziativa economica privata, nella fase attuale per l'esercizio dell'attività di vendita di prodotti non alimentari sarà necessario soltanto il possesso dei requisiti morali.

Diversamente, per quanto concerne l'attività di vendita dei *prodotti alimentari*, nonché *l'iscrizione al REC ai fini della somministrazione*, continuano a trovare applicazione in regime di *prorogatio* ex articolo 110, comma 17, citato i regolamenti regionali di cui ai Decreti Presidenziali n. 146 dd. 7 maggio 1999 e n. 149 dd. 4 maggio 2001. Si aggiunge che nel settore della somministrazione si ritiene ancora vigente, per le parti compatibili con la nuova disciplina, anche il DPGR 02277/1977.

Iscrizione REC

Premesso che, in linea di principio, i diritti quesiti non vengono intaccati dalla normativa sopravvenuta, a meno che questa non disponga diversamente ed in maniera esplicita, l'iscrizione al REC, perfezionata in data antecedente all'1 gennaio 2006, non può che valere anche per il futuro, e poiché ai sensi dell'articolo 13, comma 48, della L.R. 13/2000, l'iscrizione al REC è valida anche ai fini dell'esercizio della vendita relativamente al settore alimentare, tali requisiti, maturati ai sensi della normativa pregressa, devono ritenersi sussistenti anche ai sensi della sopravvenuta L.R. 29/2005.

C'è anzi da precisare che la nuova legge, all'articolo 7, comma 2, lettera b), in maniera inequivocabilmente esplicita compie <<un'intersezione>> tra esercizio dell'attività di vendita di prodotti alimentari ed esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, per cui l'esercizio o in proprio o come dipendente qualificato o ancora come collaboratore familiare per almeno due anni nell'ultimo quinquennio dell'attività di vendita di prodotti alimentari fa maturare anche il requisito ai fini dell'iscrizione REC per la somministrazione; viceversa l'esercizio o in proprio o come dipendente qualificato o ancora come collaboratore familiare per almeno due anni nell'ultimo quinquennio dell'attività di somministrazione fa maturare anche il requisito per la vendita di prodotti alimentari.

In quest'ottica deve essere pure letta la disposizione di cui all'articolo 47, comma 1, della nuova legge, relativa ai requisiti professionali per il commercio sulle aree pubbliche.

Requisiti professionali: ipotesi specifiche

In caso di reintestazione dell'attività commerciale da parte del vecchio proprietario che l'aveva affittata, questo, alla luce di quanto sopra esposto, deve possedere i requisiti maturati ai sensi della normativa vigente al momento del perfezionamento della fattispecie (*tempus regit actum*).

Con riferimento ai generi speciali di cui all'allegato A, si concorda sul fatto che, in mancanza di esplicite proibizioni, tali generi possono anche coesistere con gli altri settori merceologici, ma in relazione agli stessi non si richiede la sussistenza dei requisiti professionali, in quanto i settori speciali sono riservati a determinate categorie di soggetti (articolo 2, comma 1, lettera a) i quali sono esclusi dall'applicazione della legge (articolo 4, comma 1, lettere a, b, e).

Per quanto riguarda l'assoggettamento sempre dei settori speciali alle disposizioni urbanistiche e di destinazione d'uso dei locali, si rinvia ai regolamenti urbanistico – edilizi dei Comuni, trattandosi questa di materia non afferente il diritto amministrativo del commercio.

Ampliamento medie strutture

L'ampliamento delle medie strutture non può eccedere il 50 per cento della superficie originaria (articolo 12, comma 6); questo significa che è possibile ampliare l'esercizio anche più di una volta, ma i vari ampliamenti, come somma totale, non possono comunque superare il 50% della superficie esistente al momento della <<prima>> attivazione dell'esercizio medesimo.

Commercio equo e solidale

La riserva di aree in occasione di fiere e manifestazioni simili, di cui al comma 3 dell'articolo 26 della nuova legge, è prescritta esclusivamente in favore di chi sia titolare del decreto di conferimento della denominazione di <<Bottega del Mondo>> di cui al comma 4 della disposizione citata.

Vendite di liquidazione

Si prende atto innanzi tutto che soltanto per le fattispecie di cui alle lettere d) ed e) dell'articolo 33 della nuova normativa (trasformazione/rinnovo locali/attrezzature) le vendite di liquidazione non possono protrarsi oltre le tredici settimane; nelle rimanenti fattispecie (articolo 33, lettere a, b, c) è assente un periodo massimo di durata; poiché ai sensi del comma 2 dell'articolo in esame l'operatore deve tra l'altro comunicare all'Amministrazione la data di inizio della liquidazione nonché la sua durata, sarà l'operatore medesimo a fissare tale durata.

La nuova normativa prevede espressamente, quale presupposto legittimante la vendita di liquidazione, l'ipotesi di mutamento della <<cessazione dell'attività>> in <<cessione dell'azienda>>; in assenza di prescrizioni impeditive, si ritiene legittima anche la fattispecie opposta, ossia l'ipotesi di mutamento da <<cessione dell'azienda>> in <<cessazione dell'attività>>.

Vendite di fine stagione (saldi)

Si ribadisce che in virtù del più volte citato articolo 110, comma 17, della nuova legge, rimane ferma la validità del decreto n. 1521/COMM dd. 13 giugno 2005. Infatti anche ai sensi della L.R. 29/2005 i saldi possono essere effettuati <<in due periodi dell'anno determinati dalla Regione>> (articolo 34, comma 2); questo significa che l'atto regionale è legittimato a stabilire non solo l'arco temporale entro cui tali vendite si possono svolgere (esempio dal nn. di gennaio al nn. di marzo), ma anche il periodo massimo di durata consentito entro tale arco temporale (numero di giorni o settimane) ed il citato decreto 1521/COMM. riporta entrambi questi contenuti.

Commercio/Somministrazione su aree pubbliche – Subingresso

Nell'ipotesi del subingresso in materia di commercio/somministrazione su aree pubbliche, considerata la diversità dei termini di cui agli articoli 39 e 72 della nuova legge relativamente alla medesima fattispecie, devono comunque trovare applicazione le

disposizioni più favorevoli per l'operatore (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, sentenza n. 871 dd. 24 ottobre 1980).

Fiere e posteggi quinquennali

Il comma 9 dell'articolo 50 della nuova legge attribuisce validità quinquennale alla concessione di posteggio nelle fiere, purché la domanda sia intervenuta almeno sessanta giorni prima dello svolgimento della fiera, e si precisa che la domanda non va rinnovata ad ogni riedizione annuale della fiera, altrimenti verrebbe vanificata la validità dei cinque anni prescritta dalla legge.

Prescindendo in questa sede dalle conseguenze relative ad una domanda inoltrata dopo il citato termine dei sessanta giorni (ipotesi che la Direzione scrivente ha sempre ritenuto motivo di esclusione dalla fiera), si osserva che, in relazione alla concessione quinquennale di cui al citato articolo 50, comma 9, non può farsi luogo all'istituto del precariato (articolo 49, comma 6) e nemmeno può essere dichiarata la decadenza prevista per i posteggi decennali (sempre articolo 49, comma 12), stante l'inapplicabilità per analogia delle misure sanzionatorie.

L'unico rimedio è avvalersi della disposizione di cui all'articolo 7 della L.R. 4/2003, il quale espressamente prescrive che <<le violazioni delle norme dei regolamenti o delle ordinanze provinciali e comunali comportano, qualora la legge non preveda apposite sanzioni, l'irrogazione da parte dell'ente locale di sanzioni amministrative pecuniarie, in misura non superiore a diecimila euro, nonché di eventuali sanzioni accessorie sospensive o interdittive di attività derivanti da provvedimenti della medesima Amministrazione, determinate con proprie norme regolamentari>>.

Distinti saluti.

IL VICEDIRETTORE CENTRALE

- dott. Franco MILAN -

RBr